



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n° 48 del 03.7.2026

OGGETTO: procedimento di mediazione n. 4/2024 E.A.R. Teatro di Messina vs. OMISSIS
OMISSIS - Determinazioni

L'anno duemilaventisei il giorno 03 del mese di luglio alle ore 13:00 e
segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori:

Dott. Miloro Orazio
M° Scolaro Lorenzo
Avv. Tracò Oleg

Presidente
Consigliere
Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Presente il Sovrintendente, avv. Gianfranco Scoglio

Presenti per il Collegio dei revisori il dott. Galizzi ed il dott. Di Bartolo, componenti effettivi

Presente il Dirigente ad interim, arch. Livia Bruno

Il Presidente, constatato il numero legale, avvia la trattazione dell'argomento in oggetto
specificato.

II CDA

VISTI

la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995;
il vigente Statuto;
il D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";
il Regolamento di contabilità dell'Ente;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
la legge regionale 21 maggio 2019 n. 7;

VISTI E RICHIAMATI

- il D.A. n. 18/Gab del 14.11.2024 con il quale l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'E.A.R. Teatro di Messina;
- il verbale d'insediamento del Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2024;
- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.D.G. n° 949/S8 del 27.03.2026 con il quale l'Organo tutorio ha approvato in via amministrativa il bilancio pluriennale 2026-2028 adottato dal CdA con Deliberazione n. 20 in data 19.03.2026;

VISTA la proposta del Presidente, n. 21-2026, il cui contenuto descrive le procedure cui è stato dato seguito, dagli Organi dell'Ente - dal personale e dal legale incaricato, ognuno per le rispettive funzioni e competenze, ai fini del recupero del credito iscritto nella parte Entrate del bilancio in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con la società *Opuscol*

VISTI e ritenuti gli atti allegati e/o richiamati, a supporto dell'attività istruttoria propedeutica alla formulazione della proposta medesima;

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. proposte di Deliberazione n. 46/2026, al cui contenuto si rinvia;

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta in esame;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Sovrintendente;

RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica amministrativa reso in calce alla proposta in esame;

VISTA l'attestazione resa in merito al parere di regolarità contabile;

VISTI, altresì per quanto attiene gli atti e le policies di organizzazione e gestione dell'Ente:

- il D.A. n. 2379 del 15/09/2021 che approva il Regolamento di Organizzazione dell'Ente Teatro da parte dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e gli atti di organizzazione attuativi del medesimo; la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021";
ed altresì

- il Provvedimento del Sovrintendente n. 6 del 22.10.2021 avente per oggetto Disposizioni attuative regolamento organizzazione degli uffici approvato con D.A.15.09.2021; il Provvedimento del Presidente n. 1 del 30.11.2021 avente per oggetto Disposizioni attuative della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 22.11.2021 per il conferimento di Posizioni Organizzative per vacanza ruolo dirigenziale ex artt. 19 o 21 del CCRL 2016-2018 comparto non dirigenziale Regione Siciliana e enti art. I L.R. 10/2000; la determinazione del responsabile della PO Tecnica n. 17 del 31 gennaio 2022; la determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 del responsabile della PO Amministrativa e successiva determinazione n. 54 del 5 agosto 2022 del responsabile della PO amministrativa che, in attuazione al provvedimento del Presidente n° 01/2021, dispongono l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma disciplinato dal nuovo regolamento;



- la delibera del CdA n. 41 del 10 settembre recante "Assegnazione temporanea funzioni dirigenziali" e la successiva delibera di proroga delle funzioni, n. 16 del 27.02.2026;
- il vigente PIAO triennio 2025 - 2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2025 con deliberazione n. 72;

Ritenuto doversi procedere per le finalità e nelle funzioni sopra esposte,

A unanimità di voti

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) approvare integralmente la proposta del Presidente n. 21/2026 recante "Procedimento di mediazione n. 4/2024 E.A.R. Teatro di Messina vs. *OMISSIT* – Determinazioni" e, per l'effetto, preso atto dei contenuti della proposta formulata, nell'ambito del procedimento di Mediazione n. 4/2024, dal Mediatore dott. Natale Capone e formalizzata con pec n. 2183 in data 16/06/2026, si manifesta la volontà dell'Ente di non accettare la stessa, in considerazione delle seguenti osservazioni:

- la proposta del Mediatore non tiene in alcun conto le eccezioni spiegate dall'Ente, relative alla mancanza di qualsiasi provvedimento autorizzativo alle prestazioni dedotte dalla società *OMISSIT*

- lo stesso Ausiliario tecnico ha sottolineato nella sua relazione la carenza di qualsiasi autorizzazione o accettazione da parte dell'Ente in relazione alle prestazioni dedotte da controparte, pur conteggiando le stesse nella sua ricostruzione contabile;

- una eventuale accettazione della proposta del Mediatore non potrebbe che porsi in contrasto con i principi inderogabili per mantenere la correttezza e la responsabilità nella gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni;

- la proposta non tiene in alcuna considerazione i rilievi formulati alla C.T.U. da parte del consulente di parte dell'Ente, Dott. Cardelli, attinenti anche al mero aspetto contabile e ricostruttivo, alle cui analitiche considerazioni l'Ausiliario tecnico non ha fornito adeguata risposta;

- la proposta del Mediatore, altresì, risulta solo lievemente discostantesi e sostanzialmente corrispondente a quella già formulata dalla controparte all'incontro di mediazione del 09/4/2026, non accettata dall'Ente per le motivazioni sopra esposte;

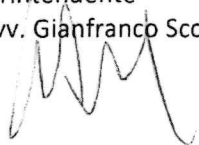
2) dare mandato all'avv. Cardile di manifestare, in nome e per conto dell'Ente, la non accettazione della proposta formulata dal Mediatore, dott. Natale Capone, nell'ambito del procedimento di Mediazione n. 4/2024 Ente Teatro vs. *OMISSIT*

3) demandare alla Direzione dell'Ente l'adozione degli atti amministrativo-gestionali, connessi e conseguenti ai fini della esecuzione del presente atto deliberativo;

4) disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sovrintendente
Avv. Gianfranco Scoglio



Il Presidente
Dott. Orazio Miloro





E.A.R. TEATRO DI MESSINA

Riservato all'Ufficio

R.G. Proposte di Deliberazioni

N. 46 Del 01-07-2026

Proponente: PRESIDENTE – DOTT. ORAZIO MILORO

Attività istruttoria curata da: Ufficio Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 21 DEL 01 LUGLIO 2026

OGGETTO: procedimento di mediazione n. 4/2024 E.A.R. Teatro di Messina *omissis*
– Determinazioni



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

II PRESIDENTE

Premesso che

- nell'anno 2015 l'Ente ha stipulato una Convenzione con il Comune di Furnari finalizzata alla gestione della Stagione artistica estiva presso l'Arena di Furnari;
- avuto riguardo alla gestione di servizi vari connessi alla realizzazione della predetta Stagione teatrale l'Ente in data 07 maggio 2015 ha concluso un accordo con la società **OMISSIS** " per la "Gestione Stagione estiva Arena di Furnari, Teatro Greco di Taormina e Teatro Verdura di Palermo";
- l'accordo sottoscritto regolamentava una collaborazione finalizzata alla realizzazione/rappresentazione di spettacoli, la promozione degli stessi ed altresì la gestione dei servizi correlati;
- in particolare, poiché la gestione dei servizi di biglietteria era affidata alla società art. 4 della citata Convenzione disponeva il versamento degli incassi in favore del Teatro, al netto delle spese vive indicate al comma 1 del citato articolo 4 ed altresì specificava gli oneri a carico delle parti;
- la società è resa contrattualmente inadempiente omettendo di versare gli incassi incamerati in relazione alla vendita online e non dei titoli di accesso agli spettacoli ed altresì non provvedendo al rimborso della quota di spesa afferente i servizi di pubblicità e affissione anticipati dall'Ente;
- nonostante i solleciti e le lettere di messa in mora, la società **OMISSIS** rimaneva inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti relativamente al versamento degli incassi di pertinenza dell'Ente Teatro;
- nell'anno 2022 l'Ente, in esito alla procedura monitoria avviata per il recupero del credito vantato, otteneva il D.I. n° 1630/2022 (per l'importo complessivo di Euro 97.452,20) che tuttavia non risultava munito della provvisoria esecuzione;
- in data 30 gennaio 2023 l'avv. Cardile, che ha difeso e rappresentato l'Ente nel procedimento monitorio, comunicava che il procuratore della società **OMISSIS** aveva notificato presso il suo studio l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1630/2022 ottenuto dall'Ente e che la società opponente aveva altresì, contestualmente alla richiesta di revoca del D.I., spiegato domanda riconvenzionale, adducendo di aver trattenuto le somme ingiunte a titolo di compensazione con propri crediti, relativi a prestazioni fatturate dall'opponente nel medesimo periodo estivo 2015, adducendo una compensazione dei propri crediti effettuata dall'Ente con verbale del 4.7.2018 e spiegando quindi domanda riconvenzionale in relazione a presunti ulteriori Euro 87.628,65 (di cui euro 53.269,04 per sorte capitale ed euro 34.359,61 a titolo di interessi moratori) asseritamente ancora dovuti dall'Ente al netto delle compensazioni effettuate;
- l'Ente si costituiva nel giudizio, n. 408/23 r.g.a.c. incardinato dinanzi alla II sez. Civile del Tribunale di Messina, L'E.A.R. si costituiva nel giudizio, iscritto al n. 408/2023 Tribunale di Messina, contestando le asserzioni dell'opponente e rilevando che, dei crediti addotti da parte della società, una parte era stata oggetto di pagamento e/o regolarizzazione contabile da parte dell'Ente e la restante parte afferiva a prestazioni effettuate in assenza di mandato dell'Ente e in assenza di formale impegno di spesa, contestando in ogni caso le quantificazioni avversarie le richieste a titolo di interessi;
- in esito all'udienza tenutasi nel mese di gennaio 2024 il G.I. disponeva, con Ordinanza del 26 luglio 2024, "che le parti esperiscano un tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.lgs 28/2010" evidenziando altresì che "il tentativo di mediazione è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale";
- in ragione di quanto sopra l'avv. Cardile ha avviato, in nome e per conto dell'Ente, il procedimento di mediazione (istanza registrata al N. 4/2024 del registro degli affari di mediazione dell'Organismo) presso l'Organismo di Mediazione "ADR Commercialisti Messina" che, nel primo Avviso di convocazione a procedura di mediazione ex d.lgs 28/2010, comunica di aver nominato quale mediatore il Dott. Natale Capone (prot. 1183/2024 - ns. prot. 2925/2024);



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

- nel corso del procedimento il Mediatore, dott. Natale Capone, ha proceduto alla nomina del dott. Luigi Accordino, quale Ausiliario tecnico;
- in data 13 dicembre 2024 veniva acquisita agli atti dell'Ente (prot. 1659-2025) la Relazione a firma del dott. Luigi Accordino circa l'esito degli accertamenti condotti in ordine alla perizia della documentazione contabile e contrattuale fornita dalle parti in merito alla controversia di cui al giudizio n. 408/2023 R.G. pendente dinanzi alla II Sezione Civile del Tribunale di Messina;
- tale relazione espone le seguenti risultanze *OMISSA* sarebbe debitrice nei confronti dell'Ente Teatro per complessivi Euro 1.736,53;
- medio tempore l'Ente, su richiesta dell'avv. Cardile (prot. 1251/2025), che evidenziava i rischi derivanti da un eventuale esito pregiudizievole della consulenza disposta dal mediatore in considerazione del valore della causa, procedeva alla nomina di un CTP nella persona del dott. Giuseppe Cardelli (Provvedimento n. 01/2025 del 30.4.2025);
- in data 02 dicembre 2025 (prot. 3594-2025) veniva acquisita agli atti dell'Ente la Consulenza Tecnica di Parte a firma del dott. Cardelli, resa dopo l'esame degli atti;
- tale documento, in relazione ai rapporti intercorsi tra l'Ente e la soc. *OMISSA* oggetto di contenzioso, conclude come segue: *i crediti dell'E.A.R. Teatro di Messina ammontano a complessivi Euro 97.452,20 (al netto di interessi e spese accessorie) e sono dovuti in quanto si riferiscono ai rapporti negoziali regolarmente deliberati dall'Ente; la compensazione richiesta dalla società OMISSA per complessivi Euro 53.269,04 non è dovuta in quanto si riferisce ad attività extra contrattuali non derivanti da rapporti negoziali deliberati dai competenti Organi dell'Ente - è esclusa per la normativa riportata nel capitolo II.2 (della relazione medesima)";*
- dalla nota a firma del dott. Accordino, assunta al n. 1039 del protocollo generale in data 10.3.2026, emerge che lo stesso, analizzata la CTP del dott. Cardelli, *rimanda integralmente alle conclusioni della Relazione depositata agli atti e in merito alla Mediazione n. 04/2024 rimanda integralmente ai punti 2) e 3) della Relazione e conseguentemente il dare/avere tra le parti risulta con una differenza in favore dell'Ente per Euro 1.736,53;*
- in data 26 marzo (prot. 1277/2026) l'avv. Cardile riscontrava la richiesta di una *relazione riepilogativa e valutativa delle risultanze emerse* in ordine alle relazioni tecniche depositate dal CTU e dal CTP, formalizzata dall'Ente con nota prot. 1132/2026;
- detto riscontro evidenzia che l'Ausiliario tecnico si è limitato ad una verifica contabile di fatture/pagamenti reciproci senza entrare nel merito della questione giuridica sin dall'origine eccepita dall'Ente, pur dando atto, in merito all'aspetto contrattuale che circa i servizi resi non sono presenti agli atti documenti o comunicazioni che comprovino l'accettazione dell'Ente;
- a seguito del deposito della C.T.U., *OMISSA*, all'incontro di Mediazione tenutosi in data 09.4.2026, formulava proposta di definizione della controversia a fronte del versamento, in favore dell'Ente, dell'importo di Euro 1.736,53;
- al successivo incontro di mediazione in data 11.6.2026, l'Ente rifiutava la proposta della controparte e chiedeva che il Mediatore volesse formulare una proposta che tenesse conto delle eccezioni dell'E.A.R. in merito alle prestazioni conteggiate in favore della controparte;

Dato atto che in data 16 giugno u.s., in esito al suddetto incontro, il Mediatore ha formulato una propria proposta conciliativa (ns. prot. 2183/2026) articolata nei seguenti termini:

1. *OMISSA* corrisponderà all'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina la somma complessiva di euro 1.700,00 (millesettecento/00), a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa economica oggetto della controversia.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
3. L'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina rinuncerà integralmente:
 - alla residua parte del credito vantato;
 - agli interessi moratori maturati e maturandi;
 - ad ogni ulteriore domanda o pretesa connessa ai fatti oggetto del procedimento.
4. Le spese della procedura di mediazione saranno compensate tra le parti.
5. Le spese legali sostenute dalle parti nel giudizio e nella procedura di mediazione resteranno integralmente compensate.



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

Che i termini per manifestare l'accettazione o il rifiuto della proposta sono fissati in giorni venti dalla data del 16 giugno c.a.;

Che l'avv. Cardile nel comunicare la proposta del Mediatore ha altresì richiamato il proprio parere, già espresso in precedenza, in merito alla fondatezza, in punto di diritto, delle eccezioni mosse in sede giudiziale, evidenziando che, pur non essendo del tutto prevedibile l'orientamento del Giudicante, ai fini della valutazione della proposta del Mediatore, non si può sottacere che la stessa:

- non tiene debito conto delle eccezioni formulate dall'Ente in merito all'assenza di formali provvedimenti autorizzativi a supporto delle fatture emesse dalla società;
- non tiene in considerazione i rilievi alla C.T.U. in ordine alla carenza di documentazione formulati a cura del dott. Cardelli. CTP;

- non si discosta molto dalla proposta formulata da controparte (Euro 1.736,53) già rifiutata dall'Ente;

Considerato che i principi inderogabili per una pubblica amministrazione, riguardo agli impegni e alle spese, prevedono che le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive devono essere registrate nel bilancio e imputate all'esercizio in cui vanno a scadenza, che è necessario un impegno contabile registrato sul bilancio di previsione e attestazione della copertura finanziaria, che per le spese è fondamentale avere un contratto scritto e un formale impegno di spesa preventivo e che la pubblica amministrazione deve garantire la trasparenza e il controllo della spesa, evitando spese non autorizzate;

Tenuto conto degli esiti favorevoli all'Ente di giudizi aventi ad oggetto la medesima fattispecie, ovvero prestazioni e servizi resi in assenza di formali atti di affidamento;

Sentito il Sovrintendente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie;

VISTI:

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995;
- lo Statuto, D.A. n° 764 in data 05.05.2021;
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la l.r. 21 maggio 2019 n. 7;
- la l.r. 15 maggio 2000 n. 10;
- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Regolamento di Contabilità adottato dall'Ente con deliberazione del C.S. n. 13 in data 06.10.2023;
- il D.D.G. n° 949/S8 del 30.03.2026 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio pluriennale 2026-2028 adottato dal CdA con Deliberazione n. 20 in data 19.3.2026;

PROPONE

- 1) la premessa si intende qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto dei contenuti della proposta formulata, nell'ambito del procedimento di Mediazione n. 4/2024, dal Mediatore dott. Natale Capone e formalizzata con pec n. 2183 in data 16/06/2026, e manifestare la volontà dell'Ente di non accettare la stessa, in considerazione delle osservazioni espresse in premessa, ovvero:

- la proposta non tiene alcun conto delle eccezioni spiegate dall'Ente, relative alla mancanza di qualsiasi provvedimento autorizzativo alle prestazioni dedotte dalla società **ORISSIS**

- lo stesso Ausiliario tecnico ha sottolineato nella sua relazione la carenza di qualsiasi autorizzazione o accettazione da parte dell'Ente in relazione alle prestazioni dedotte da controparte, pur conteggiando le stesse nella sua ricostruzione contabile;



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

- una eventuale accettazione della proposta non potrebbe che porsi in contrasto con i principi inderogabili per mantenere la correttezza e la responsabilità nella gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni;
 - la proposta non tiene in alcuna considerazione i rilievi formulati alla c.t.u. da parte del consulente di parte dell'Ente, Dott. Cardelli, attinenti anche al mero aspetto contabile e ricostruttivo, alle cui analitiche considerazioni l'Ausiliario tecnico non ha fornito adeguata risposta;
 - la proposta, altresì, risulta solo lievemente discostantesi e sostanzialmente corrispondente a quella già formulata dalla controparte all'incontro di mediazione del 9/4/2026, non accettata dall'Ente per le motivazioni sopra esposte;
- 3) dare mandato all'avv. Cardile di manifestare, in nome e per conto dell'Ente, la non accettazione della proposta formulata dal Mediatore, dott. Natale Capone, nell'ambito del procedimento di Mediazione n. 4/2024 Ente Teatro vs. **OMCS815** ;
- 4) dare mandato al Dirigente di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente atto.

Il Presidente
Dott. Orazio Miloro